

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 22 **del mese di** dicembre
dell' anno 2014 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Peri Alfredo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore
10) Vecchi Luciano	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Peri Alfredo

Oggetto: ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PIANO REGIONALE "GARANZIA GIOVANI" DI CUI ALLA D.G.R. 475/2014 E MODIFICHE ALLA PROPRIA D.G.R. 1676/2014.

Cod.documento GPG/2014/2088

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/2088

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 475 del 7/04/2014 “Approvazione Schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani. Approvazione proposta di Piano regionale di attuazione”;
- n. 818 del 9/6/2014 “Modalità per la presentazione dei progetti di servizio civile regionale, di cui alla L.R. 20/03 - anno 2014”;
- n. 985 del 30/06/2014 “Piano di attuazione regionale di cui alla DGR n. 475/2014. Approvazione delle prime procedure di attuazione”;
- n. 1639 del 13/10/2014 “Approvazione dello schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, regione Emilia-Romagna e Inps per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del piano italiano di attuazione della "Garanzia Giovani" ;
- n. 1676 del 20/10/2014 “Disposizioni per l'attuazione di parte delle misure di cui al Piano di attuazione regionale della Garanzia per i Giovani approvato con propria deliberazione n. 475/2014 e del Servizio di SRFC in esito ai tirocini attivati ai sensi della legge regionale n. 17/2005 e s.m.”;
- n. 1256 del 9/9/2013 “Approvazione degli schemi di convenzione e di progetto individuale di tirocinio in attuazione dell'art.24 comma 2 della L.R. 1 agosto 2005 n.17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" come modificata dalla L.R.19 luglio 2013 n.7”;
- n. 775 dell'11/6/2012 “Attuazione delle norme sull'apprendistato di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, c. 30, della L. 24/12/2007, n. 247”;
- n. 1716 del 19/11/2012 “Approvazione dell'“Avviso per la presentazione e la presa d'atto dell'offerta formativa da ammettere nel catalogo regionale della formazione destinata agli apprendisti di età compresa tra i 18 e i 25 anni per la qualifica professionale, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.167/2011, in attuazione della deliberazione n. 775 dell'11 giugno 2012 e approvazione delle modalità di assegnazione ed erogazione dei relativi assegni formativi' (voucher)”;

- n. 1410 del 13/2/2012 "Approvazione delle 'Disposizioni per la richiesta di incentivi alle imprese per l'assunzione di giovani con contratto di apprendistato per la qualifica professionale e di alta formazione e di ricerca' di cui all'allegato 3) della D.G.R. n. 775/2012" e s.m.i.;
- n. 1151 del 30/7/2012 "Approvazione degli avvisi e delle modalità di acquisizione dell'offerta formativa per il conseguimento dei titoli universitari di dottore, dottore magistrale, master di primo livello e master di secondo livello in apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 167/2011 e dell'art. 30 L.R. 17/2005, e delle modalità di assegnazione ed erogazione degli assegni formativi (voucher)";
- n. 860 del 25/6/2012 "Presenza d'atto della sottoscrizione dei Protocolli d'intesa tra Regione, Università e Partiti Sociali per la regolamentazione regionale dell'apprendistato di alta formazione e precisazioni in merito alla dgr 775/2012 di attuazione delle norme sull'apprendistato di cui al d.lgs. n. 167/2011";
- n. 1021 del 23/7/2013 "Approvazione dell'avviso relativo alle modalità di acquisizione dell'offerta formativa per il conseguimento del titolo universitario di dottore di ricerca in apprendistato di alta formazione ai sensi dell'art.5 D.Lgs. 167/2011 e dell'art.30 L.R. 17/2005, modalità di assegnazione ed erogazione degli assegni formativi (voucher) e modifica alla DGR 1151/2012";
- n. 1151 del 14/7/2014 "Approv. schema protocollo d'intesa tra RER, Univers. e partiti sociali per definire profili formativi in percorsi di alta formaz. per conseguimento titoli di laurea trienn. e laurea magist. nell'ambito dei contratti di apprendist. di alta formaz. e di ricerca" e dell'avviso e modalità di individuazione dei corsi di laurea trienn. e magist. per acquisizione titolo di dottore e dottore magistrale in apprendist. di alta formaz. e ricerca - seconda sperimentazione";

Evidenziato che, **per quanto riguarda i tirocini di cui alla misura 5.** del sopra menzionato Piano regionale di attuazione della Garanzia Giovani, nell'Allegato 3) parte integrante della propria deliberazione n. 985/2014, al punto **E)** vengono esplicitate le caratteristiche che i tirocini devono avere per essere ammessi ai finanziamenti, mentre al punto **G)** vengono esplicitate le condizioni per la corresponsione al soggetto promotore della remunerazione a costi standard a risultato;

Rilevata la necessità di fornire ulteriori specifiche in merito alle caratteristiche che i tirocini devono possedere per essere ammessi ai finanziamenti previsti dal Piano regionale di attuazione della Garanzia Giovani, con riferimento al concorso di risorse pubbliche all'indennità di partecipazione, al riconoscimento dei costi ai promotori e al riconoscimento dei costi connessi alla formalizzazione;

Dato atto che con riferimento al riconoscimento dei costi connessi alla formalizzazione con propria deliberazione n. 1172 del 21/07/2014 è stato disposto che il suddetto servizio è obbligatorio per tutti i tirocini avviati a partire dal 1 settembre 2014 ed è finanziato secondo gli standard e le procedure di cui alla propria deliberazione n. 739/2013, per i tirocini avviati dal 30 giugno 2014;

Dato atto altresì che con riferimento alla durata con propria deliberazione n. 985/2014 Allegato 3) - punto G) - è stato disposto che il contributo previsto a favore dei soggetti promotori sarà corrisposto a fronte di un percorso di tirocinio di almeno tre mesi, e che prevede un numero di ore settimanali non inferiore a 30;

Dato atto inoltre che con propria deliberazione n. 1676/2014 è stato altresì disposto con riferimento alla durata che i suddetti costi sono riconoscibili a fronte di un tirocinio che preveda un numero di giornate mensili pari ad almeno 20;

Tenuto conto che in coerenza a quanto sopra tali standard di durata devono essere rispettati anche al fine di prevedere il concorso di risorse pubbliche all'indennità di partecipazione;

Dato atto inoltre che con la propria deliberazione n. 985/2014 Allegato 3)- punto G) - è stato previsto che non sarà riconosciuto alcun contributo a favore dei soggetti promotori che attiveranno tirocini in favore di giovani legati da rapporto di coniuge, parentela ed affinità entro il secondo grado con l'imprenditore o i soci e/o gli amministratori del soggetto ospitante;

Tenuto conto che in coerenza a quanto sopra non è altresì previsto per tale tipologia di tirocini il concorso di risorse pubbliche all'indennità di partecipazione;

Dato atto inoltre che con la succitata propria deliberazione n.1676/2014 si stabilisce che il Responsabile del Servizio Lavoro procederà con propri provvedimenti:

- ad approvare le piste di controllo dell'ammissibilità al finanziamento delle misure della Garanzia Giovani e del Servizio di SRFC in esito a tutti i tirocini;
- a provvedere all'istruttoria sulla conforme costituzione del tirocinio e ammissibilità alle misure previste dalla Garanzia Giovani e al Servizio di SRFC in esito a tutti i tirocini;
- a conclusione dell' istruttoria di ammissibilità a:
 - a) concedere, per quanto riguarda i tirocini nell'ambito della Garanzia Giovani, l'indennità ai tirocinanti, con definizione del beneficio per ciascuno di essi, che verrà erogata da INPS con le modalità indicate nella convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, regione Emilia-Romagna e Inps per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del piano italiano di attuazione della "Garanzia Giovani" approvata con la deliberazione n. 1639/2014 succitata;
 - b) approvare l'elenco dei soggetti promotori dei tirocini ammissibili alla Garanzia Giovani;
 - c) approvare l'elenco dei soggetti certificatori dei tirocini ammissibili a finanziamento Garanzia Giovani;
 - d) approvare l'elenco dei soggetti certificatori dei tirocini ammissibili a finanziamento con altre risorse comunitarie;

- e) inviare mensilmente all'INPS, tramite la Banca Dati "Perceutori", i nominativi dei tirocinanti cui deve essere erogata l'indennità mensile e l'importo della stessa;

Rilevata la necessità di precisare che la finalizzazione dell'istruttoria di ammissibilità in capo al Servizio Lavoro di cui ai punti a), b), c), d) del precedente capoverso sia riferita a ciascun tirocinio e ritenuto pertanto di modificare la succitata propria deliberazione n.1676/2014 per quanto riguarda i suddetti punti a), b), c), d);

Rilevata infine la necessità di approvare la modulistica per l'attivazione di tirocini previsti dal Piano regionale di attuazione della Garanzia Giovani, sulla base dagli schemi di convenzione e progetto approvati con la propria deliberazione n. 1256/2013, al fine di recepire quanto stabilito dalla propria deliberazione n. 475/2014 e successivi atti di attuazione della Garanzia Giovani;

Evidenziato inoltre che per quanto riguarda **il Servizio Civile di cui alla misura 6.** del sopra menzionato Piano regionale di attuazione della Garanzia Giovani:

- la propria deliberazione n. 818/2014 citata approva le modalità per la presentazione dei progetti di Servizio civile regionale di cui alla L.R. n. 20/2003 che potranno valere anche per l'attuazione della Garanzia giovani;
- la determinazione n. 11339/2014 impegna le relative risorse pari a € 500.000,00;
- l'allegato H del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" pone tra gli output della scheda 6 "Servizio Civile" la validazione/certificazione delle competenze acquisite;
- con l'Avviso di cui all'Allegato 4) parte integrante della sopra menzionata deliberazione n. 985/2014 sono state approvate le procedure necessarie per validare un elenco di soggetti formativi che si impegnino a rendere disponibile il Servizio di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (in seguito denominato SRFC) acquisite dai giovani attraverso i tirocini formativi o i progetti di servizio civile regionale, quali azioni di orientamento in uscita ricompresi nella misura 1.c "Orientamento specialistico o di II livello";

Ravvisata pertanto la necessità di individuare i criteri e le modalità di ammissione dei giovani alla suddetta misura, nonché di specificare la modalità di accesso al servizio di SRFC in esito a un progetto di servizio civile regionale;

Evidenziato infine che per quanto riguarda **l'erogazione di incentivi alle imprese per l'assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale o all'assunzione con contratto di apprendistato per l'alta formazione e la ricerca di cui alle misure 4-A e 4-C** del sopra menzionato Piano regionale di attuazione della Garanzia Giovani la propria deliberazione n. 1676/2014 citata:

- richiama la deliberazione di Giunta regionale n. 1410/2012, così come modificata dalle deliberazioni n. 1486/2012 e n. 310/2013, che nell'ambito del Piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui alla

deliberazione di Giunta regionale n.413/2012, ha stabilito le modalità di accesso agli incentivi da parte delle imprese per l'assunzione di giovani con contratto di apprendistato per la qualifica professionale e di alta formazione e di ricerca;

- prevede che il Responsabile del Servizio Lavoro con propri provvedimenti:
 - approvi la modulistica per la richiesta di incentivi da parte delle imprese per l'assunzione di giovani con contratto di apprendistato per la qualifica professionale e di alta formazione e di ricerca come sopra previsto, tenuto conto e in analogia con quanto stabilito con la sopracitata deliberazione n. 1410/2012 e s.m.i.;
 - approvi l'elenco delle domande di incentivi per l'assunzione di giovani con i contratti di apprendistato per la qualifica e di apprendistato di alta formazione e di ricerca, previa istruttoria formale effettuata dal Servizio Lavoro;

Ravvisata la necessità di approvare disposizioni specifiche per l'erogazione degli incentivi alle imprese per l'assunzione di giovani con i contratti di apprendistato per la qualifica e di apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui alle misure 4-A e 4-C succitate, tenendo comunque conto dei contenuti delle Disposizioni di cui alla propria deliberazione n. 1410/2012 e s.m.i.;

Evidenziato che il Responsabile del Servizio Lavoro terrà conto di tali Disposizioni specifiche in sede di approvazione con proprio provvedimento della modulistica per la richiesta di incentivi da parte delle imprese, in base a quanto disposto dalla propria deliberazione n.1676/2014;

Considerato altresì opportuno che il Responsabile del Servizio Lavoro con il medesimo provvedimento approvi un'apposita pista di controllo ai fini dell'ammissibilità delle domande e dei controlli successivi;

Tenuto conto che il presente provvedimento riveste caratteri di urgenza e di indifferibilità in quanto consente di dare piena attuazione alle attività di cui al più volte citato "Piano regionale" nel rispetto delle scadenze previste nel "Piano di attuazione nazionale della Garanzia Giovani" e a quanto stabilito nella propria deliberazione n. 960/2014 e s.m.;

Vista la legge Regionale n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n. 1663/2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti

conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” ss.mm;

- n. 1377/2010 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni generali” così come rettificata dalla delibera n. 1950/2010;
- n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi ai Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010;
- n. 1222/2011 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziali (decorrenza 1.8.2011)”;
- n. 1642/2011 “Riorganizzazione funzionale di un servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro e modifica all’autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professionali istituibili presso l’Agenzia sanitaria e sociale regionale”;
- n. 221/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”;
- n. 1179/2014 “Proroga contratti e incarichi dirigenziali”;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 958/2014 con la quale la Regione ha disciplinato gli aiuti de minimis in attuazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Dato atto che le Disposizioni per l’erogazione degli incentivi alle imprese per l’assunzione di giovani con contratto di apprendistato per la qualifica professionale e di alta formazione e di ricerca nell’ambito della “Garanzia per i giovani” vengono approvate nelle more del recepimento con propria delibera del Regolamento (UE) n. 651/2014 sul regime di aiuti all’occupazione;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le proprie deliberazioni n. 1621 del 11 novembre 2013, “indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33” e n. 68 del 27 gennaio 2014 “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore regionale competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

- 1) di dare atto che il concorso di risorse pubbliche all’indennità di partecipazione:

- è previsto per i tirocini di durata di almeno tre mesi, che prevedono un numero di ore settimanali non inferiore a 30 e un numero di giornate mensili pari ad almeno 20;
 - non è previsto nel caso di tirocini in favore di giovani legati da rapporto di coniuge, parentela ed affinità entro il secondo grado con l'imprenditore o i soci e/o gli amministratori del soggetto ospitante;
- 2) di modificare le lettere a), b), c), d) ed e) del punto 2) delle premesse della propria deliberazione n. 1676/2014, riguardante l'individuazione delle diverse competenze fra i singoli servizi regionali con particolare riferimento al Responsabile del Servizio Lavoro, nel seguente modo:
- a) approvare l'elenco dei tirocini ammissibili alla Garanzia Giovani, che per ciascuno di essi conterrà l'indicazione del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto erogatore del servizio di SRFC, nonché concedere e quantificare per ciascun tirocinante dell'indennità di tirocinio che verrà erogata da INPS secondo le modalità indicate nella convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Emilia-Romagna e INPS per l'erogazione dell'indennità nell'ambito del piano italiano di attuazione della "Garanzia Giovani" approvata con la propria deliberazione n. 1639/2014 citata in apertura del presente atto;
 - b) approvare l'elenco dei tirocini ammissibili a finanziamento del servizio di SRFC con altre risorse, che per ciascuno di essi conterrà l'indicazione del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto erogatore del servizio di SRFC;
 - c) inviare mensilmente all'INPS, tramite la Banca Dati "Percettori", i nominativi dei tirocinanti cui deve essere erogata l'indennità mensile e l'importo della stessa;
- 3) di approvare la modulistica (*Convenzione e Progetto di tirocinio*) per l'attivazione di tirocini previsti dal Piano regionale di attuazione della Garanzia Giovani di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di stabilire che il Responsabile del Servizio Lavoro proceda con proprio provvedimento a individuare i giovani ammessi alla misura 6. "Servizio civile" sulla base dei seguenti criteri:
- a) ordine cronologico di adesione alla Garanzia Giovani;
 - b) partecipazione ai seminari informativi tenuti dai Centri per l'Impiego delle Province;
- 5) di stabilire, altresì, che i giovani che partecipano a un progetto di servizio civile regionale di cui alla misura 6. del Piano regionale di attuazione della Garanzia Giovani presentino a un Soggetto, scelto all'interno dell'elenco dei soggetti certificatori di cui al citato Allegato 4) della deliberazione di Giunta regionale n. 985/2014, formale richiesta di accesso al Servizio SRFC, che viene sottoscritta per accettazione dal soggetto erogatore del SRFC;

- 6) di approvare le “Disposizioni per l’erogazione di incentivi alle imprese per l’assunzione di giovani con contratto di apprendistato per la qualifica professionale e di alta formazione e di ricerca” di cui alle misure 4-A e 4-C del Piano regionale di attuazione della Garanzia Giovani, contenute nell’Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 7) di stabilire che il Responsabile del Servizio Lavoro, contestualmente all’approvazione della modulistica per la presentazione delle domande di incentivo da parte delle imprese, in attuazione di quanto disposto dalla propria deliberazione n. 1676/2014 e in applicazione delle Disposizioni di cui al precedente punto 6), approvi con proprio provvedimento apposita pista di controllo che definisca lo svolgimento da parte del Servizio Lavoro medesimo:
 - dell’istruttoria di ammissibilità delle domande di incentivo per l’assunzione di giovani con i contratti di apprendistato per la qualifica e di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
 - dei controlli da effettuare sulle domande di incentivo dopo la loro approvazione al fine di verificare il rispetto dei requisiti per il mantenimento degli incentivi;
- 8) di stabilire, inoltre, che:
 - nelle more del recepimento con propria delibera del Regolamento (UE) n. 651/2014, il Responsabile del Servizio Lavoro approvi la modulistica di cui al precedente punto 7) mettendo a disposizione delle imprese il solo modulo relativo alla scelta degli aiuti “*de minimis*” e le relative modalità di applicazione ricavate dalla deliberazione n. 958/2014 in premessa citata
 - ad avvenuto recepimento con propria deliberazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 sul regime di aiuti all’occupazione in premessa citato, il Responsabile del Servizio Lavoro approverà il modulo per la scelta di tale regime, con le relative modalità di applicazione che saranno ricavate dalla suddetta delibera e ne darà comunicazione alle imprese che risulteranno aver già presentato domanda di incentivo, ai fini dell’eventuale modifica del regime indicato nella domanda, nel caso essa non sia stata ancora dichiarata ammissibile;
- 9) di dare altresì atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 68/2014, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- 10) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) e sul sito <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it>.



Convenzione di tirocinio in attuazione del Piano regionale della Garanzia per i Giovani – DGR N. 475/2014

N. del

(Art. 24 comma 2 della LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005 n. 17 e ss.mm.)

(Soggetto Promotore) _____
con sede legale in _____, codice fiscale
_____, di seguito denominato "Soggetto Promotore",
rappresentato dal Sig. _____

E

(Soggetto Ospitante) _____ con sede legale in
_____, codice fiscale/partita I.V.A. _____ d'ora in
poi denominato "Soggetto Ospitante" esercente l'attività di _____
rappresentato/a dal Sig. _____

PREMESSO

che al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro i soggetti richiamati all'art. 26, comma 1 della L.R. 17/2005 e ss.mm. possono promuovere tirocini a beneficio dei soggetti individuati al comma 1 dell'art. 25 della L.R. 17/2005.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 17/2005 e ss.mm. il soggetto ospitante _____ (*riportare la denominazione*) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. _____ soggetti in tirocinio a promozione di _____ (*soggetto promotore*).

Art. 2

2. Il tirocinio, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. 17/2005 e ss.mm. non costituisce rapporto di lavoro.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale di cui all'art. 24, comma 2 della L.R. 17/2005 e ss.mm. è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico-organizzativo posto a disposizione dal Soggetto Promotore, e da un responsabile del tirocinio, indicato dal Soggetto Ospitante.
4. Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo individuale secondo lo schema di cui al comma 2 dell'art. 24 della L.R. 17/2005 e ss.mm.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Art. 4

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.
2. Il Soggetto Ospitante adempie all'obbligo della comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica, secondo le previsioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed in particolare dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.
4. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del Soggetto Promotore, in caso di infortunio o evento dannoso durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento, al Soggetto Promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di denuncia presso l'Inail e la Compagnia assicuratrice. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del Soggetto Ospitante, quest'ultimo, oltre a segnalare immediatamente l'evento al Soggetto Promotore, adempie ai relativi oneri di denuncia.
5. Il Soggetto Promotore invia alla Regione Emilia-Romagna, entro i termini previsti per la comunicazione obbligatoria di cui al precedente punto 2, la presente convenzione, unitamente al progetto formativo, con le modalità previste all' art 24 comma 4 della L.R. 17/2005 e ss.mm., che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3 della L.R. 17/2005 e ss.mm..
6. Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione della/delle unità di competenza previste nella qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità, con le modalità di cui all'art. 26 *ter*, comma 5, della L.R. 17/2005 e ss.mm..
7. L'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL è a carico di _____ (*soggetto ospitante o promotore*) e l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi è a carico di _____ (*soggetto ospitante o promotore*).

Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 26 bis della L.R. 17/2005 e ss.mm. il soggetto ospitante, consapevole delle conseguenze penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara:
 - a) di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) di essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
 - c) di non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
 - d) di non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva;
 - e) di non aver effettuato altro tirocinio non curriculare con i tirocinanti individuati.
 - f) che, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 985/2014 "Piano di attuazione regionale di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 475/2014 Approvazione delle prime procedure di attuazione", Allegato 3), i tirocinanti individuati non sono legati da rapporto di coniuge, parentela ed affinità entro il secondo grado con il proprio legale rappresentante o i propri soci e/o amministratori.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 26 *quater* della L.R. 17/2005 e ss.mm. viene corrisposta al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio l'indennità di partecipazione di almeno € 450 mensili salvo i casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 *quater* della L.R. 17/2005 e ss.mm. nell'ambito del Piano regionale di attuazione della Garanzia Giovani.

L'indennità è cofinanziata dalla Regione ed erogata da INPS in nome e per conto della Regione per un importo di € 300 mensili, con le modalità stabilite dalla "Convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione e INPS per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani".

Art. 7

1. In caso di inosservanza degli obblighi posti dal precedente articolo 5, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per un periodo di dodici mesi.
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nella presente convenzione o nel progetto formativo individuale, nonché ai commi 3 e 5 dell'art. 24 della L.R. 17/2005 e ss.mm., al soggetto promotore e al soggetto ospitante, nell'ambito delle rispettive responsabilità, è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 12 mesi.
3. L'omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica comporta l'irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione amministrativa, negli importi di cui all'art. 19, comma 3, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

4. Ai sensi dell'art. 1 comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92, "la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 Euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, ferma restando l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati saranno immediatamente interrotti.

Per il Soggetto Promotore

Legale rappresentante o suo delegato _____

Per il Soggetto Ospitante

Legale rappresentante o suo delegato _____

PROGETTO DI TIROCINIO

in attuazione del Piano regionale della Garanzia per i Giovani – DGR N. 475/2014
(LEGGE REGIONALE N. 17/2005 art. 24 comma 2)

Rif. Convenzione Stipulata in data

Tirocinante:

Nominativo

Nato a Prov. il

Cittadinanza

Se extra UE:

permesso di soggiorno n° Scadenza il

oppure

permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n° data rilascio

Residente a Prov.

Via n° Tel.

e-mail

Codice Fiscale

Titolo di studio

Titolare della seguente tipologia di reddito..... (solo per tipologia b) e c)

Tipologia di tirocinio

q tirocini formativi e di orientamento (art. 25 comma 1 lett. a))

Beneficiario con titolo di studio.....

Conseguito il

q tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro (art. 25 comma 1 lett. b))

Beneficiario

- disoccupato
- lavoratore in mobilità
- inoccupato
- lavoratore in regime di cassa integrazione (accordo siglato in data

q tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento ex art. 25 comma 1 lett. c

Beneficiario

- Persona con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999
- persona svantaggiata ai sensi della legge n. 381 del 1991
- richiedente asilo o titolare di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

Soggetto Ospitante:

Ragione Sociale e Sede Legale

Codice Fiscale/P IVA

Tel. e-mail

Numero totale degli addetti nell'unità produttiva di riferimento
di cui a tempo indeterminato

Numero dei tirocinanti attualmente ospitati nell'unità produttiva di riferimento

Settore economico produttivo (classificazione ATECO2007)

Sede/i del tirocinio

Stabilimento/reparto/ufficio

Qualifica di riferimento del SRQ

Profilo professionale di inserimento ISTAT

Durata e periodo del tirocinio: dal al

Tempi di accesso ai locali aziendali

Ore settimanali

Numero giornate mensili previste

Tutori

Responsabile didattico/organizzativo

Tel.

Responsabile del tirocinio

Ruolo nell'azienda

Tel.

Polizze assicurative

Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. a carico di (soggetto promotore o ospitante)

Responsabilità civile posizione n

Compagnia assicuratrice

Indennità

€ mensili, di cui € 300 di cofinanziamento regionale

Altro

(nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005)

OBIETTIVI SPECIFICI DEL TIROCINIO*

Acquisizione della/e seguente/i Unità di Competenza della qualifica *

Indicare una o più UC tra quelle della qualifica di riferimento

Attività previste per l'acquisizione delle capacità/conoscenze della/e Unità di Competenza

Attività previste per l'acquisizione di eventuali ulteriori capacità e/o conoscenze

Per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro

attività didattiche ulteriori concordate tra soggetto promotore e soggetto ospitante per il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio:

Effettuate a cura di

L'acquisizione della/delle Unità di competenza prevista/e verrà attestata tramite rilascio della scheda Capacità e Conoscenze di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013.

Il servizio di SRFC verrà erogato da **(indicare il soggetto)**

Obblighi del Tirocinante

- Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa procedimenti, processi produttivi, prodotti od altre notizie relative al Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare i regolamenti del Soggetto Ospitante e le norme in materia di igiene e sicurezza.
- Garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Obblighi del soggetto ospitante e del soggetto promotore

- Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui all'art. 25 della legge regionale n. 17/2005.
- Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.
- Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione di almeno una unità di competenza della qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità.

Il soggetto ospitante, consapevole delle conseguenze penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara che, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 985/2014 "Piano di attuazione regionale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 475/2014. Approvazione delle prime procedure di attuazione", Allegato 3), il tirocinante non è legato da rapporto di coniuge, parentela ed affinità entro il secondo grado con il proprio legale rappresentante o i propri soci e/o amministratori.

....., (data)

Per il soggetto promotore

Per il soggetto ospitante

Il tirocinante.....

Per il soggetto che eroga il Servizio di SRFC

Numero di documenti di identità allegati



Disposizioni per l'erogazione di incentivi alle imprese per l'assunzione di giovani con contratto di apprendistato per la qualifica professionale e di alta formazione e di ricerca.

Premessa

Le criticità e le difficoltà incontrati dai giovani ad entrare in modo qualificato nel mercato del lavoro sono già stati all'origine dell'intervento messo in campo dalla Regione Emilia-Romagna nel 2012 con il Piano straordinario per l'occupazione giovanile nell'ambito del "Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" del 30 novembre 2011.

A fronte di un fabbisogno non coperto di personale altamente specializzato e qualificato a diversi livelli da parte delle imprese del nostro territorio, la Regione ha orientato il proprio intervento alla costruzione, nell'ambito della normativa nazionale, di un sistema della formazione dedicata agli apprendisti finalizzato allo sviluppo di competenze ritenute essenziali alle persone e ai sistemi produttivi

Le azioni in materia di apprendistato di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 775 del 2012, attuate con la successiva deliberazione n. 1410/2012, così come modificata dalle deliberazioni n. 1486/2012 e 310/2013, ha rappresentato uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha dato concretezza alle strategie ed agli obiettivi di crescita occupazionale definiti dal Patto per la crescita, promuovendo, mediante l'erogazione di incentivi alle imprese per l'attivazione di tipologie di contratti di apprendistato volti a far conseguire ai giovani apprendisti un titolo universitario o una qualifica professionale.

Il contratto di apprendistato è uno strumento fondamentale per favorire l'occupazione dei giovani, e affida un ruolo di primo piano alle imprese, leggendone i bisogni e valorizzandone il ruolo formativo, ed in particolare:

- l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale rappresenta una opportunità per i giovani con bassa scolarità di poter acquisire un titolo professionale riconosciuto a livello nazionale,
- l'apprendistato di alta formazione e ricerca è finalizzato al conseguimento di titoli universitari;

Le misure in materia di apprendistato previste dal Piano regionale di attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani ("Garanzia per i giovani") di cui alle deliberazioni di Giunta regionale nn.475/2014, 985/2014 e 1676/2014, rappresentano l'ideale continuazione e integrazione dell'intervento attuato nel 2012.

Esse prevedono l'erogazione di incentivi alle imprese per l'assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale o all'assunzione con contratto di apprendistato per l'alta formazione e la ricerca.

Le presenti Disposizioni si suddividono in cinque parti e precisamente:

- Parte I: Requisiti dei giovani da assumere. Criteri di accesso agli incentivi. Entità degli incentivi. Risorse disponibili
- Parte II: Requisiti delle imprese per beneficiare degli incentivi e criteri per l'accesso
- Parte III: Modalità di presentazione delle domande di incentivo e relative procedure amministrative
- Parte IV: Modalità di liquidazione degli incentivi. Revoche, rideterminazioni e trasferimenti
- Parte V: Controlli e monitoraggio.

PARTE I

Requisiti dei giovani da assumere. Criteri di accesso agli incentivi. Entità degli incentivi. Risorse disponibili

Requisiti dei giovani da assumere.

Le azioni per l'assunzione si rivolgono a giovani:

- tra i 18 e i 25 anni assunti con contratto di apprendistato per la qualifica professionale ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167;
- tra i 18 e i 29 anni assunti con contratto di alta formazione e di ricerca ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167. I contratti di alto apprendistato e di ricerca dovranno essere stipulati a seguito di convenzione sottoscritta tra datore di lavoro e Ateneo in conformità con i Protocolli d'Intesa tra Regione, Atenei e Parti sociali del 19 giugno 2012 di cui alla DGR n. 860/2012 e alla DGR n. 1151/2014.

I giovani destinatari devono essere cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione Europea, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in questo ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

Devono inoltre essere iscritti alla "Garanzia per i Giovani" e aver sottoscritto il patto di servizio in data precedente all'assunzione.

I requisiti dei destinatari devono essere posseduti alla data dell'assunzione con contratto di apprendistato.

Criteri di accesso agli incentivi

Le assunzioni di giovani con il contratto di apprendistato per la qualifica professionale o di alta formazione e di ricerca sono quelle realizzate **nel periodo compreso fra il 20/10/2014 e il 31/12/2015.**

Il rapporto di lavoro derivante dalle assunzioni con il contratto di apprendistato per la qualifica professionale o di alta formazione e di ricerca deve essere instaurato in Emilia-Romagna precedentemente alla presentazione della domanda di incentivo e deve avere una durata di cui alla normativa nazionale e/o regionale, come di seguito specificato:

- Contratti di apprendistato per il conseguimento della qualifica professionale: 36 mesi

- Contratti di alta formazione e di ricerca per il conseguimento del titolo di:
 - Dottorato di ricerca: minimo 24 mesi, massimo 48 mesi
 - Master di primo o secondo livello: minimo 12 mesi, massimo 24 mesi
 - Laurea: minimo 12 mesi, massimo 36 mesi

Entità degli incentivi.

L'entità degli incentivi è la seguente:

- Assunzione di giovani tra i 18 e i 25 con contratto di apprendistato per la qualifica professionale:

€3.000,00

- Assunzione di giovani tra i 18 e i 29 anni con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca per l'acquisizione dei titoli di: Dottorato di ricerca, Master, Laurea:

€6.000,00

Gli importi indicati non possono superare l'ammontare del costo salariale lordo dell'apprendista assunto/assunta che rimane a carico dell'impresa beneficiaria, con riferimento ai 12 mesi successivi all'assunzione.

Il contratto di apprendistato è oggetto di diverse agevolazioni, alcune delle quali concesse secondo il c.d. regolamento "de minimis". Pertanto, poiché gli aiuti erogati a valere sulle presenti disposizioni sono erogati in "de minimis", l'impresa richiedente dovrà tenere conto di altre agevolazioni ricevute in relazione all'assunzione per cui chiede l'incentivo in base a presente avviso, e che siano state qualificate come "aiuti de minimis", o come regime di aiuti all'assunzione sulla base del regolamento di esenzione. Le situazioni che si possono verificare sono le seguenti:

- nel caso del cumulo di soli "aiuti de minimis", che il cumulo di tutti gli aiuti "de minimis" ricevuti per l'assunzione in questione (compresi anche contributi non qualificabili come aiuti di Stato ma come misure generali) non superi il 100% del costo ammesso a incentivo (salario lordo dell'apprendista);

- nel caso di cumulo di "aiuti de minimis" e di aiuti di Stato concessi come regime di aiuti sulla base del Regolamento Generale n° 651/2014, che il cumulo di tutti gli aiuti ricevuti non faccia superare le intensità massime previste agli articoli da 32 a 35 dello stesso Regolamento Generale, oppure le intensità massime previste nella decisione di aiuto pertinente.

Si segnala, infine, che il cumulo con altre agevolazioni è possibile solo nei casi in cui ciascuna delle normative chiamate in causa lo permetta.

Risorse disponibili

Al finanziamento degli incentivi la Regione provvederà con le risorse di cui al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani.

PARTE II

Requisiti delle imprese per beneficiare degli incentivi e criteri per l'accesso.

Possono beneficiare degli incentivi per l'assunzione tutti i datori di lavoro privati operanti in tutti i settori di attività, ad eccezione di quelli stabiliti dalla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

Nelle presenti Disposizioni il termine imprese verrà di seguito utilizzato per designare i datori di lavoro di cui al precedente capoverso.

Per avere diritto agli incentivi per l'assunzione le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e, quindi, in regola con i versamenti contributivi;
- essere in regola con le normative di cui alla legge 68/1999 e al D.Lgs 81/2008 e con l'applicazione del CCNL di riferimento;
- aver rispettato le condizioni previste dall'art. 4 comma 12 e seguenti della L. n. 92/2012.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo, che in ragione della modalità di presentazione prescelta fra le due indicate nella successiva Parte III si intende:

- data dell'invio con Posta elettronica certificata (PEC);
- data del timbro postale dell'ufficio da cui è stata spedita la raccomandata con avviso di ricevimento.

Inoltre le imprese dovranno mantenere il contratto di lavoro fino al termine del periodo formativo, o comunque fino al conseguimento del titolo nel caso ciò avvenga prima di tale termine, ad eccezione dei casi di recesso per cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa indicati nella successiva Parte IV.

PARTE III

Modalità di presentazione delle domande di incentivo e relative procedure amministrative.

Le domande di incentivo per le assunzioni di giovani con il contratto di apprendistato per la qualifica professionale o di alta formazione e di ricerca effettuate nel periodo compreso fra il 20/10/2014 e il 31/12/2015 devono essere presentate, in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo, al Servizio "Lavoro" della Regione Emilia-Romagna, compilate sull'apposita modulistica ed esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavorofp@postacert.regione.emilia-romagna.it

Si precisa che l'invio tramite PEC comporta che

- le domande e gli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale dal Legale rappresentante dell'impresa richiedente. La firma digitale può essere apposta anche da un soggetto dotato di apposita delega, la quale deve essere allegata alla domanda;
 - nell'oggetto deve essere riportata la dicitura: "Domanda di incentivo per assunzione con contratto di apprendistato Garanzia Giovani";
 - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo del bollo, la domanda deve riportare la dicitura "Bollo assolto virtualmente ai sensi del DM 23/01/2004 e Circolare 36/E del 6/12/2006 Agenzia Entrate". Ciò in attesa che sia operativo il servizio @e.bollo per l'assolvimento in via telematica dell'obbligo del bollo. Della sua attivazione sarà data opportuna comunicazione nelle pagine del sito più sotto indicato;
- a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, opportunamente bollata e spedita entro il termine sotto indicato, al seguente indirizzo

Regione Emilia-Romagna - Servizio Lavoro - V.le A. Moro 38, 40127 Bologna

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura "Contiene domanda di incentivo per assunzione di giovani con contratto di apprendistato Garanzia Giovani"

Le domande devono essere corredate da copia leggibile di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante o del delegato alla firma.

Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al giorno 1/2/2016.

La modulistica da utilizzare da parte delle imprese per la presentazione delle domande di incentivo, comprensiva dell' informativa per il trattamento dei dati personali di cui all'art.13 del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", sarà approvata con atto del Responsabile del Servizio "Lavoro".

Essa sarà scaricabile dal sito

<http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/garanzia-giovani>.

Esse devono contenere:

- dati relativi all'impresa richiedente, compresa la sede di lavoro, con allegata autodichiarazione sul possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda;
- dati relativi all'apprendista assunto/a, comprensivi della data di iscrizione alla "Garanzia Giovani" e della data di sottoscrizione del Patto di servizio;
- dati relativi al rapporto di lavoro con contratto di apprendistato, compresa l'indicazione della tipologia di apprendistato, la data di assunzione, la data di inizio e di fine del periodo formativo del contratto di apprendistato;
- regime di aiuti prescelto.

Nel caso di assunzione di apprendisti con il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 167/2011, alla domanda di incentivo dovrà essere allegata copia della convenzione sottoscritta tra il datore di lavoro e l'Ateneo di riferimento.

Si precisa inoltre che nelle more del recepimento con deliberazione della Giunta regionale del Regolamento (UE) n. 651/2014 sull'applicazione del regime di aiuti all'occupazione, la modulistica messa a disposizione delle imprese comprenderà il solo modulo relativo alla scelta del regime degli aiuti "de minimis" e le relative modalità di applicazione.

Ad avvenuta adozione della delibera di recepimento, il Responsabile del Servizio "Lavoro" approverà con proprio atto il modulo per la scelta del regime di aiuti all'occupazione e le relative modalità di applicazione, e ne darà comunicazione alle imprese che in quel momento risultino aver già presentato la domanda di incentivo, ai fini dell'eventuale modifica del regime dichiarato nella domanda, nel caso essa non sia stata ancora dichiarata ammissibile.

Anche tale modulo integrativo sarà scaricabile dal sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/garanzia-giovani>.

Le domande di incentivo ammissibili e non ammissibili al finanziamento, saranno approvate dal Responsabile del Servizio "Lavoro" della Regione Emilia-Romagna con propri atti, previa istruttoria di ammissibilità svolta dal Servizio "Lavoro" medesimo, con le modalità indicate nella successiva Parte IV.

Ai fini dell'effettuazione dell'istruttoria il Servizio "Lavoro" potrà richiedere ulteriori elementi e specificazioni.

Gli atti di approvazione delle domande ammissibili e non ammissibili saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) e sul sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/garanzia-giovani>

Il Responsabile del Servizio "Gestione e Controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della Formazione e del Lavoro" della Regione Emilia-Romagna con propri provvedimenti provvederà all'assunzione dell'obbligazione contabile e alla liquidazione degli incentivi, secondo le modalità indicate nella successiva Parte IV.

PARTE IV

Modalità di liquidazione degli incentivi. Revoche, rideterminazioni e trasferimenti.

Liquidazione immediata

La liquidazione immediata degli incentivi in unica soluzione alle imprese ammesse a finanziamento avviene dietro presentazione di apposita garanzia fideiussoria - redatta secondo lo schema di cui al D.M. 22 aprile 1997 - di importo pari al valore complessivo degli incentivi e relativamente al periodo di riferimento, a garanzia per

l'Amministrazione regionale nel caso di revoca/rideterminazione degli incentivi e del conseguente obbligo di restituzione da parte delle imprese degli importi incassati, come più sotto specificato.

Al termine del previsto periodo formativo dell'apprendista assunto/a, ovvero al conseguimento del titolo nel caso ciò avvenga prima del termine previsto, il Servizio "Lavoro" della Regione Emilia-Romagna verifica il rispetto dei requisiti per il mantenimento dell'incentivo, secondo le modalità indicate nella successiva Parte V, e ne dà comunicazione al Servizio "Gestione e Controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della Formazione e del Lavoro" della Regione Emilia-Romagna, ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria in caso di esito positivo della verifica.

Liquidazione al termine del periodo formativo

L'obbligo di presentare la garanzia fideiussoria di cui al primo capoverso da parte delle imprese ammesse a finanziamento non opera se l'impresa dichiara in sede di presentazione della domanda di accettare di ricevere l'incentivo al termine del previsto periodo formativo dell'apprendista assunto/a, ovvero al conseguimento del titolo nel caso ciò avvenga prima del termine.

La liquidazione dell'incentivo è subordinata all'esito positivo della verifica sul rispetto dei requisiti per il mantenimento dell'incentivo, secondo le modalità indicate nella successiva Parte V, che il Servizio "Lavoro" effettuerà al termine del previsto periodo formativo dell'apprendista assunto/a, ovvero al conseguimento del titolo nel caso ciò avvenga prima del termine previsto.

Nel caso di interruzione del contratto di lavoro prima che siano maturati sei mesi, è prevista la revoca dell'incentivo. Le somme già incassate dalle imprese, oggetto degli atti di revoca, dovranno essere restituite alla Regione Emilia-Romagna.

Qualora l'interruzione del contratto di lavoro avvenga successivamente alla maturazione dei sei mesi di durata minima e prima del conseguimento del titolo per:

- Licenziamento per giusta causa
- Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
- Dimissioni
- Decesso

si procederà alla rideterminazione dell'incentivo sulla base dei mesi di effettiva durata del contratto rispetto a quelli previsti. Le somme non dovute già incassate dalle imprese, oggetto degli atti di rideterminazione, dovranno essere restituite alla Regione Emilia-Romagna.

In caso di operazioni societarie/cessioni di contratto che comportino il passaggio dell'apprendista dall'impresa ammessa ad incentivo ad una nuova impresa, l'incentivo può essere trasferito a quest'ultima, che ne deve fare richiesta. La mancata presentazione della richiesta di trasferimento dell'incentivo ne comporterà la revoca all'impresa a cui era stato concesso.

Le revoche, le rideterminazioni e i trasferimenti degli incentivi saranno adottati con appositi atti del Responsabile del Servizio “Lavoro” della Regione Emilia-Romagna.

E’ prevista la revoca dell’incentivo anche in presenza di dati e elementi contenuti nelle autodichiarazioni che risultino mendaci in sede dei controlli indicati nella successiva Parte V.

PARTE V

Controlli e monitoraggio.

Il Servizio “Lavoro” della Regione Emilia-Romagna ai fini dell’approvazione dell’elenco delle domande ammissibili e non ammissibili di cui alla precedente Parte III, nonché ai fini della liquidazione degli incentivi di cui alla precedente Parte IV, effettuerà i seguenti controlli:

1. verifiche formali amministrative sul 100% delle domande di incentivo ricevute, ai fini dell’approvazione dell’elenco delle domande ammissibili e non ammissibili con atto del Responsabile del Servizio “Lavoro”;
2. verifiche sostanziali a campione di almeno un 15% delle domande di incentivo ammesse a finanziamento relativamente al possesso dei requisiti di ammissibilità e all’intensità dell’aiuto e del cumulo;
3. verifiche semestrali sulla stabilità del contratto di lavoro dell’apprendista;
4. verifiche sul rispetto dei requisiti per il mantenimento dell’incentivo ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria o della liquidazione dell’incentivo da effettuarsi al termine del previsto periodo formativo dell’apprendista assunto/a, ovvero al conseguimento del titolo nel caso ciò avvenga prima di tale termine.

Le verifiche di cui sopra saranno dettagliate in una apposita Pista di controllo che sarà approvata con atto del Responsabile del Servizio “Lavoro”.

Il Servizio “Lavoro” elaborerà periodicamente i dati relativi all’andamento delle assunzioni e al mantenimento in organico degli apprendisti assunti/e, nonché alle eventuali revoche e rideterminazioni degli incentivi.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marisa Bertacca, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' REALIZZATE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO, in sostituzione del Direttore generale della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro Cristina Balboni come disposto dalla nota protocollo n° NP.2014.14741 del 02/12/2014 esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/2088

data 17/12/2014

IN FEDE

Marisa Bertacca

omissis

L'assessore Segretario: Peri Alfredo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'